

## **SVOLGIMENTO DEL PROCESSO**

La controversia concerne l'impugnazione di un avviso di accertamento relativamente al reddito di partecipazione del contribuente in società di capitali a ristretta base azionaria oggetto a sua volta di accertamento per maggior reddito.

La Commissione adita accoglieva il ricorso.

L'appello dell'amministrazione era dichiarato inammissibile perché notificato oltre il termine previsto dall'art. 327 c.p.c. anche tenuto conto della proroga disposta per irregolare funzionamento degli uffici.

L'amministrazione propone ricorso per cassazione con unico motivo. Gli eredi del contribuente non si sono costituiti.

## **MOTIVAZIONE**

Preliminare all'esame del ricorso è il rilievo che lo stesso non è stato validamente notificato alle controparti, gli eredi (...). Risultano agli atti tre tentativi di notifica: 1) notifica agli Eredi (...) in (...), via di (...) (...), effettuato mediante il servizio postale, senza che, tuttavia, sia stato depositato l'avviso di ricevimento; 2) notifica agli Eredi (...) presso l'avv. (...) in (...), via della (...) con relata riportante il seguente risultato: «non notificato perché trasferito altrove all'indicato domicilio come da informazioni assunte dagli ex vicini, il nominativo non compare sui citofoni»; 3) notifica agli Eredi (...) in (...), via (...) (...) con relata riportante il seguente risultato: «non ho potuto notificare perché non ho rinvenuto gli Eredi (...) in (...) (...) (...).

Gli stessi sono sconosciuti al portiere dello stabile sig. (...), tale qualificatosi, il quale mi precisa che in luogo non esiste alcun erede di (...), né di aver mai conosciuto il defunto (...) nell'arco di diversi anni nei quali ha svolto il servizio di portierato». Sicché oltre le due notifiche negative, esiste una sola notifica con esito apparentemente positivo, per la quale non è stato provato, come avrebbe dovuto esserlo, la effettiva ricezione dell'atto da parte dei destinatari mediante la produzione del relativo avviso di ricevimento. Ha affermato questa Corte che: «La notifica a mezzo del servizio postale non si esaurisce con la spedizione dell'atto, ma si perfeziona con la consegna del relativo plico al destinatario e l'avviso di ricevimento prescritto dall'art. 291 cod. proc. civ.) e la dichiarazione di inammissibilità del ricorso medesimo» (Cass. n. 13639 del 2010).

Pertanto il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. Non occorre provvedere sulle spese in ragione della mancata costituzione della parte intimata..

## **P.Q.M.**

Dichiara inammissibile il ricorso.